

REGOLAMENTO (CE) N. 495/2001 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2001

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 3508/92, gli Stati membri provvedono affinché le misure non contemplate all'articolo 1 ma elencate nell'allegato dello stesso regolamento, ad esempio quelle relative al lino e alla canapa, siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre ⁽³⁾, i pagamenti diretti per il lino e la canapa sono

stati integrati nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, che sono direttamente disciplinati dal sistema integrato di gestione e di controllo.

- (3) Il riferimento al lino e alla canapa nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3508/92 è divenuto pertanto obsoleto. È necessario modificare in conformità tale allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3508/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 182 del 21.7.2000, pag. 4.⁽³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.